



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 1885/PROD.COMM.

Rif. fax dd. 12/1/2006 (ns. prot. 1022/2006)

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – Aperture domenicali e
Festive. Somministrazione temporanea

Trieste, 20 gennaio 2006

34135 – V.le Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

Sono stati formulati, dal Comune in indirizzo, dei quesiti inerenti la problematica degli orari e la problematica della somministrazione temporanea, di cui alla nuova L.R. 29/2005; in proposito si evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla disciplina degli orari, è già in atto per il settore alimentare la liberalizzazione delle aperture in tutti i giorni domenicali e festivi, fatto salvo quanto prescritto ai commi 2 e 10 dell'articolo 29, e fino all'adozione della deliberazione della conferenza dei Comuni pure il settore non alimentare risulta liberalizzato (le ordinanze adottate ai sensi della normativa abrogata sono da considerarsi inapplicabili); si aggiunge inoltre che il comma 9 del citato articolo 29 trova applicazione anche indipendentemente dalla programmazione degli orari di cui al precedente comma 3 dell'articolo medesimo.

Relativamente alla somministrazione temporanea, bisogna sviluppare un discorso maggiormente articolato, precisandosi innanzi tutto che si intende in linea di principio per <<somministrazione temporanea>> quella svolta per un periodo non superiore a 59 giorni, ovviamente nel corso di un anno (articolo 65, comma 1, lettera h); se però la somministrazione temporanea avviene in occasione di riunioni straordinarie di persone (fiere, sagre, ecc.), considerato che tali riunioni non possono protrarsi per più di 21 giorni consecutivi, conseguentemente la correlata somministrazione non potrà superare tale termine (articolo 71, commi 1 e 2).

Anche per la somministrazione temporanea è richiesta come regola generale l'iscrizione al REC (la fattispecie comunque è soggetta a DIA: articolo 68, comma 3, lettera e), tranne l'ipotesi di somministrazione esercitata in occasione delle sopra dette riunioni straordinarie di persone da parte di associazioni senza scopo di lucro: in ogni caso però sarà necessario il possesso dei requisiti morali (articolo 71, comma 3, il quale contiene una deroga esclusivamente all'articolo 7, quindi non all'articolo 5).

In linea generale, può affermarsi che per tutte le fattispecie di somministrazione elencate nel comma 3 dell'articolo 68 è necessaria l'iscrizione al REC, a meno che non si ricada nelle esclusioni di cui all'articolo 66; in proposito c'è da riscontrare una "sovrapposizione" tra le due norme (in particolare, lettera c dell'articolo 66 e lettera f del comma 3 dell'articolo 68) risolvibile come di seguito specificato.

Qualora una fattispecie di somministrazione elencata nel comma 3 dell'articolo 68 (per il quale si ribadisce è richiesta l'iscrizione al REC) si identifica con una fattispecie di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 66, in relazione alla medesima è sempre prescritta la denuncia d'inizio attività ai fini della sua attivazione (tale denuncia infatti consente al Comune i vari controlli di legge, soprattutto sulla sussistenza dei requisiti di pubblica sicurezza), ma si prescinde invece dal requisito specifico dell'iscrizione al REC.

Rientra quindi nei compiti dell'Ente locale svolgere le valutazioni dei singoli casi concreti, ricordando che in ogni dubbio applicativo ed interpretativo inerente a norme disciplinanti attività economiche, deve comunque optarsi per la soluzione più favorevole all'operatore (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 871 dd. 24 ottobre 1980).

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr